

# Rilascio del contrassegno di circolazione e sosta per disabili

Il permesso di circolazione e sosta per persone disabili è concesso **gratuitamente** dal Comune di residenza alla persona disabile previo rilascio del “certificato medico di ridotta capacità di deambulazione” dall’A.S.L. di residenza.

Alternativamente, è concesso previo rilascio del “verbale di invalidità civile della Commissione A.S.L.” ai disabili rientranti nelle seguenti tre categorie:

- a) titolari di invalidità civile con indennità di accompagnamento per impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore (codice 05);
- b) titolari di invalidità civile con indennità di accompagnamento per impossibilità a compiere gli atti della vita quotidiana, ma solo in caso di disabilità psico-intellettiva (codice 06 con indicazione della disabilità psichica, sia essa intellettiva o mentale);
- c) titolari di riconoscimento di cecità assoluta o parziale.

Secondo le recenti disposizioni di legge, dal 15 settembre 2012 il contrassegno in oggetto deve essere convertito al formato denominato “C.U.D.E.” (“contrassegno unificato disabili europeo”), assumendo valenza **anche al di fuori del territorio nazionale**, entro i confini dei ventotto paesi aderenti all’Unione Europea.

Ai fini del rilascio del nuovo contrassegno, oltre che del relativo certificato medico, è **necessaria la firma ed una fotografia** formato tessera della persona disabile, che andranno ad apporsi sullo stesso.

Entro il 15 settembre 2015 tutti i contrassegni dovranno essere convertiti alla “versione europea”. Entro tale data rimarranno comunque validi nel territorio nazionale i contrassegni ancora non aggiornati.

Al decesso del titolare il contrassegno andrà restituito dai famigliari al Comune di Zone.